



**COMUNE DI CIVITAVECCHIA**  
**PROVINCIA DI ROMA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**  
(Deliberazione n. 85 del 09/05/2014)

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.**

L'anno **2014**, addì **nove** del mese di **maggio** alle ore 12:40, nella Sede Comunale, il Dott. Roberto Amati, nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Roma n° 249226/1272/12 del 09/12/2013 Sub Commissario Prefettizio del Comune di Civitavecchia, ha adottato l'allegata proposta di deliberazione. Assiste il Segretario Generale Pietro Lucidi.

**IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO**

- Vista la presente proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000

**APPROVA**

- La presente deliberazione;
- Rende la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

**OGGETTO :** Imposta di soggiorno – provvedimenti attuativi.

PREMESSO che:

- con legge 5 maggio 2009, n. 42 è stata attribuita delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- nell'articolo 12 della legge citata sono riportati, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il Governo in sede di approvazione dei decreti delegati;
- tra i principi e i criteri anzidetti è indicata, nella lettera d) dell'articolo citato la "disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che recita testualmente:

1. I comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

DATO atto che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 24/04/2014, con i poteri del Consiglio Comunale, è stata istituita l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il regolamento che ne disciplina l'attuazione;

STABILITO che:

- l'imposta di soggiorno è applicata nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Cinque stelle	€ 3,00
Quattro stelle e Tre stelle	€ 2,00
Due stelle e Una stella	€ 1,80

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 2,00

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Case ed appartamenti per vacanze	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere	€ 1,50
Bed & Breakfast	€ 1,50
Campeggi	€ 1,50

Attività agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Agriturismi	€ 1,50

- l'applicazione del tributo in argomento decorre dal 1° luglio 2014;
- sono considerati esenti tutte le categorie elencate nei punti da a) ad l) di cui all'art. 4 del regolamento sull'imposta di soggiorno;
- i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato;
- il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Civitavecchia delle somme riscosse entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento sull'imposta in oggetto, in uno dei seguenti modi:
  - a) sul conto corrente postale n. 50874007 intestato al Comune di Civitavecchia;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con utilizzo di mezzi alternativi al denaro, usando il codice IBAN IT75C0613039047000000066C01 del Comune di Civitavecchia;
  - c) presso la tesoreria comunale indicando la causale "imposta di soggiorno – trimestre n. ... dell'anno .....

VISTI:

- la legge 42/2009;
- il D.Lgs. 23/2011;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

### PROPONE DI DELIBERARE

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Civitavecchia a decorrere dal 1° luglio 2014;
2. Stabilire che l'imposta di soggiorno è applicata nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Cinque stelle	€ 3,00
Quattro stelle e Tre stelle	€ 2,00
Due stelle e Una stella	€ 1,80

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 2,00

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Case ed appartamenti per vacanze	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere	€ 1,50
Bed & Breakfast	€ 1,50

Campeggi	€ 1,50
----------	--------

Attività agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino a un massimo di tre pernottamenti)
Agriturismi	€ 1,50

3. Prevedere che il gestore della struttura ricettiva effettuerà il versamento al Comune di Civitavecchia delle somme riscosse entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2, del regolamento sull'imposta di soggiorno, in uno dei seguenti modi:
  - a) sul conto corrente postale n. 50874007 intestato al Comune di Civitavecchia;
  - b) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con utilizzo di mezzi alternativi al denaro, usando il codice IBAN IT75C0613039047000000066C01 del Comune di Civitavecchia;
  - c) presso la tesoreria comunale indicando la causale "imposta di soggiorno – trimestre n. ... dell'anno .....".
  
4. Introdurre la somma dovuta a titolo di imposta di soggiorno sull'apposito capitolo del redigendo Bilancio di previsione 2014;
  
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SUBCOMMISSARIO  
PREFETTIZIO  
Dott. Roberto Amati  
*(Atto firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Pietro Lucidi  
*(Atto firmato digitalmente)*

---